

Allegato A  
Rep. 81057  
R.a. 18836

# STATUTO CAMERA MINORILE TARANTO

## Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione Camera minorile di Taranto.

## Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Taranto.

## Art. 3 OGGETTO

La Camera civile e penale minorile non ha finalità di lucro. Essa:

- a) si propone la salvaguardia e la piena tutela del superiore interesse del minore nell'esercizio della professione forense in materia di diritto minorile e della famiglia;
- b) ha come scopo l'approfondimento e lo studio delle tematiche del diritto minorile e della famiglia, al fine di promuovere una effettiva specializzazione degli avvocati che esercitano la professione in campo minorile e di assicurare la qualità e l'efficacia della difesa tecnica;
- c) promuove, in tal senso, specifiche iniziative per la formazione dei praticanti avvocati nel settore del diritto minorile;
- d) svolge attività di studio, di ricerca e di formazione attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento, pubblicazioni. Favorisce inoltre gli scambi interdisciplinari attraverso l'incontro ed il confronto con altre figure professionali;
- e) può istituire, anche ai fini della formazione professionale continua prevista dal Reg. C.N.F. 13/07/2007, corsi accreditati, centri di studio e di ricerca, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, costruire banche dati, centri di documentazione su temi oggetto delle proprie iniziative;
- f) collabora con enti pubblici o privati che operano nel campo del diritto minorile per la concreta realizzazione di iniziative finalizzate alla tutela del minore ed a sostegno della famiglia;
- g) promuove il dialogo con la magistratura, l'avvocatura, le professioni e le altre istituzioni che operano nel settore minorile, anche al fine di assicurare la rappresentanza degli avvocati che esercitano la professione in tale ambito;
- h) promuove e diffonde i diritti dei minori;
- i) elabora prassi e raccoglie dati giudiziari per ragioni di studio nonché per la redazione di protocolli d'intesa finalizzati ad ottimizzare i lavori nei singoli uffici giudiziari;
- l) può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

## Art. 4 DURATA

La Camera minorile ha durata indeterminata, ma può sciogliersi in ogni momento su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. L'esercizio sociale ha durata annuale a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 5 AUTONOMIA

La Camera minorile è apolitica ed apartitica. Opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione o potere pubblico o privato.

## Art. 6 SOCI

L'Associazione è composta da:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari.

Sono "soci fondatori" tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

*[Handwritten signatures of the founding members]*

*[Vertical handwritten signature: Giuseppe Jovanone]*

*[Vertical handwritten signature: Francesco Confalonieri]*



Si diventa "soci ordinari" facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo che, con delibera, ne approva l'ingresso. La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente Statuto.

Possono aderire alla Camera minorile, in qualità di soci ordinari, tutti gli avvocati iscritti negli albi degli Ordini Forensi con sede nel distretto della Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto, che abbiano conseguito titoli di specializzazione post-laurea nell'ambito del diritto minorile o che abbiano attestazioni a corsi e convegni in materia di diritto minorile.

Possono essere nominati soci onorari, senza diritto di voto, tutti coloro che si siano distinti per un particolare contributo nella materia del diritto minorile, ovvero nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

I praticanti avvocati che abbiano manifestato nel corso degli studi o nel periodo di pratica forense particolare interesse per il diritto minorile, sono ammessi alle attività dell'associazione in qualità di uditori.

#### Art.7 FONDO SOCIALE

Il fondo sociale dell'Associazione è costituito: - dalle quote associative, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal consiglio direttivo, nonché dai beni con esse acquistati; - dai beni, sovvenzioni o donazioni da chiunque conferiti alla Camera.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il fondo è devoluto, secondo delibera dell'assemblea straordinaria, in favore di enti che esercitino attività senza scopo di lucro per la protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

#### Art.8 ORGANI

Sono organi della camera minorile:

- il Presidente
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Proviviri

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite e non cumulabili fra loro.

#### Art.9 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Minorile ed ha potere di firma. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni del medesimo, senza autonomia decisionale.

#### Art.10 ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, ovvero quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta al Presidente indicando gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è convocata mediante comunicazione scritta individuale, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima, nonché mediante affissione di apposito avviso presso la sede della Camera e presso gli uffici giudiziari, da affiggersi almeno venti giorni prima dell'adunanza.

In caso di comprovata urgenza entrambi i termini sono ridotti a cinque giorni.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato non può ricevere più di una delega.

L'assemblea ordinaria è l'organo di indirizzo dell'associazione.

*Giuseppe Jovanone*

*Valter Scuderi de' Jorio Rosalia Scuderi*

*Antonio Jovine*     *Luigi Gargano*     *Giuseppe...*     *Ugo Innocenti*     *Cesare...*  
*Federico...*     *Antonella...*     *Paolo...*     *Giuseppe...*



Essa: - approva il programma delle attività istituzionali da realizzare nel corso dell'esercizio sociale e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati; - approva il bilancio preventivo e consuntivo; - nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.

Essa può altresì deliberare la costituzione di commissioni per la cura di particolari settori, da affidare a coloro, fra gli associati, che siano ritenuti più idonei.

In via eccezionale, può richiedere il contributo di esperti esterni all'associazione.

L'Assemblea straordinaria degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta sia ritenuto opportuno, ovvero quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta al Presidente.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera: - la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto; - lo scioglimento della camera e la destinazione del fondo sociale.

#### Art.11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, eletti a scrutinio segreto dall'assemblea ordinaria.

Ove il numero degli associati superi le 100 unità, i componenti del Consiglio Direttivo sono aumentati fino al numero di 9; ove il numero degli associati superi le 200 unità, i componenti del Consiglio Direttivo sono aumentati fino al numero di 11. I membri del Consiglio direttivo durano in carica per due anni e sono rieleggibili. Sono eleggibili a componente del Consiglio direttivo tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

In sede di votazione ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre.

I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto stampa. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni due mesi, su iniziativa del Presidente ovvero di almeno due componenti del Consiglio stesso.

Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta (lettere, fax o e-mail) a tutti i componenti, da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Esso può in ogni caso deliberare senza formalità di convocazione quando sia integralmente costituito. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

- decide sulla convocazione dell'Assemblea; - attua la deliberazioni dell'Assemblea; - esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa per l'attuazione dei fini della Camera; - delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulla eventuale esclusione dei soci; - amministra il patrimonio sociale; - redige il bilancio di esercizio; - determina la quota associativa annua.

In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all'esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio direttivo, ovvero il Presidente o chi ne fa le veci, provvede alla immediata convocazione dell'Assemblea.

#### Art.12 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in qualunque caso di impedimento o su apposita delega da parte di quest'ultimo.

#### Art.13 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Coadiuvando il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Redige i verbali di riunione del Consiglio curandone la tenuta in apposito registro.

#### Art.14 TESORIERE

*Luigi Tognoli*  
*Paolo Banti*  
*Luigi De Gennaro*  
*Antonio Lima*  
*Roberto...*  
*Ugo...*  
*Luca...*  
*Carlo...*



.....  
.....  
.....



*Roberto...*  
*Vittorio...*

Il Tesoriere è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Tiene i registri sociali e redige il rendiconto. Provvede agli incassi ed ai pagamenti deliberati dagli organi sociali e tiene la cassa.

**Art. 15 ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI**

L'addetto alle pubbliche relazioni cura, di concerto con il consiglio direttivo, le relazioni con i mezzi di comunicazione e con le istituzioni.

**Art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra gli associati con maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati, che non rivestano altre cariche in seno alla Camera. Per tale elezione ogni associato ha diritto ad un voto di preferenza. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide sulle eventuali controversie relative all'interpretazione od all'applicazione del presente statuto che dovessero insorgere in seno all'associazione fra gli associati ovvero fra qualsivoglia degli organi sociali.

**Art. 17 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per morte, recesso o per esclusione.

L'iscritto può recedere in ogni momento dalla Camera, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con raccomandata A/R. Il recesso ha effetto a far data all'esercizio successivo a quello nel quale è effettuata la comunicazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, ovvero per il mancato pagamento dei contributi dovuti, previa diffida.

Il socio escluso per morosità può essere riammesso ove provveda ai pagamenti omessi.

In ogni caso di perdita della qualità di socio, non si fa luogo a rimborso delle quote sociali versate.

**Art. 18 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

**Art. 19 REGIME TRANSITORIO**

Per i primi due anni il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori nominati nell'atto costitutivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto e da due membri con maggiore anzianità tra i soci fondatori.

*San Giuseppe* *Mario Innocenzo Corvino*  
*Vittorio...* *...*  
*Fede...* *...*  
*Luigi...* *...*  
*Anton...* *...*  
*...* *...*

La presente copia contenuta su otto  
facciate fotostatiche, è conforme al suo  
originale.  
Massafra 27 gennaio 2009

*...*

